



LA CONOSCENZA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA COME STRUMENTO
1° SETTEMBRE 2011 · 30 NOVEMBRE 2012

DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE



Le nullità civilistiche

di MAURO ORLANDI



Questo progetto è co-finanziato dalla
Commissione Europea D.G. Giustizia



La conoscenza del diritto dell'Unione europea come strumento di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale

1° SETTEMBRE 2011 · 30 NOVEMBRE 2012

La Fondazione Italiana del Notariato intende mettere a frutto nel Progetto “La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come strumento di contrasto della criminalità organizzata transnazionale”, da un lato, le competenze maturate nello studio e nell'approfondimento delle tematiche del diritto dell'Unione Europea e delle sue ricadute sugli organismi nazionali, dall'altro, la naturale vocazione all'analisi di normative come quelle richiamate dal bando, che coinvolgono direttamente il ruolo del notaio quale “gate keeper” chiamato nella sua attività a dare corretta e puntuale applicazione alle medesime normative. In tale prospettiva, è evidente la sinergia che lega al Notariato la rete partenariale internazionale costruita attorno al Progetto.

Attività

1. Sessioni formative sia pratiche che teoriche su temi di carattere generale (sistema delle fonti e loro operatività sugli ordinamenti nazionali) e specialistico (antiriciclaggio, amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, lotta al terrorismo e cd. “blacklists”, insolvenze transfrontaliere e riflessi penalistici), che alternano momenti di apprendimento in presenza presso gli Stati cui appartengono gli Enti partners e a distanza.
2. Scambio di buone prassi raggiunte a livello nazionale, anche attraverso la condivisione dei risultati acquisiti durante le sessioni formative.
3. Attività di ricerca documentale finalizzata a favorire l'aggiornamento su fonti normative dell'Unione Europea e loro ricaduta sugli ordinamenti interni, giurisprudenza, prassi e dottrina.

Destinatari

Operatori del diritto, quali Giudici, Avvocati, Notai; soggetti erogatori di servizi assistenziali alle vittime; accademici e personale scientifico.

Beneficiari

Cittadini dell'UE e dei Paesi candidati, Autorità nazionali ed europee che si avvantaggeranno di una più diffusa “cultura europea” e di un miglior livello di preparazione dei Professionisti del diritto.

Risultati attesi

Costruzione di una ‘cultura giuridica europea’ e rafforzamento della cooperazione europea.

CO - BENEFICIARI



CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO



FONDAZIONE
Lelio e Lisli Basso Issoco



Europeanrights.eu



unieri
United Nations
Institute for Crime
Prevention and
Research Institute

PARTNERS ASSOCIATI



AGENZIA NAZIONALE
PER LA COOPERAZIONE E LA COORDINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA



Direzione Nazionale
Antimafia



Croatian Notaries Chamber



efc
EUROPEAN
FOUNDATION
CENTRE



EURISPES
ISTITUTO DI STUDI
POLITICI ECONOMICI E SOCIALI



Ministero della Giustizia
Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto



Notaires
de France



NOTARSKA
ZBORNIKA
SLOVENIJE



Questo progetto è co-finanziato dalla
Commissione Europea D.G. Giustizia



Progetto realizzato da
Fondazione Italiana del Notariato

www.eultoc.eu



Le nullità civilistiche

di MAURO ORLANDI

Ordinario di Diritto Privato dell'Università di Roma

Questa pubblicazione è stata creata con il sostegno economico del Programma Giustizia Penale dell'Unione Europea

Il contenuto di questa pubblicazione è responsabilità unica di Mauro Orlandi e non può in alcun modo riflettere la visione della Commissione Europea

INDICE

1. LA LEGISLAZIONE DI CONTRASTO AL TERRORISMO E AL RICICLAGGIO SU SCALA INTERNAZIONALE PREMESSE TEORICHE. DAL DISFACIMENTO DELLA EX JUGOSLAVIA AI GIORNI NOSTRI	5
2. IL CONCETTO DI SANZIONE CIVILE. NORME DI CONDOTTA E NORME DI STRUTTURA	7
3. LE INVALIDITÀ PREVISTE	10
4. GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	13
5. NULLITÀ DA INADEMPIMENTO?	15
6. ULTERIORI COROLLARI. CERTEZZA DEL DIRITTO E RUOLO DEL NOTAIO	16

1. LA LEGISLAZIONE DI CONTRASTO AL TERRORISMO E AL RICICLAGGIO SU SCALA INTERNAZIONALE. PREMESSE TEORICHE. DAL DISFACIMENTO DELLA EX JUGOSLAVIA AI GIORNI NOSTRI

Intensa l'attività nomopoietica¹, registrata negli ultimi anni per combattere il fenomeno del terrorismo e più in generale della criminalità organizzata su scala internazionale sulla via di un crescente impegno chiesto ai singoli Stati da norme europee e internazionali².

¹ Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*); Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*); Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92 (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*); Legge 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*); Decreto Legislativo 11 maggio 2009, n. 54 (*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale*); Legge 15 luglio 2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*); Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136*).

In precedenza, occorre segnalare il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 (*Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita*) e il d.l. 12 ottobre 2001, n. 369 (*Misure urgenti per reprimere e contrastare il terrorismo internazionale*), convertito con modificazioni dalla l. 14 dicembre 2001, n. 431 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale*).

² Si segnalano in particolare: Risoluzione del Consiglio di Sicurezza O.N.U. n. 757 del 30 maggio 1992; Risoluzione del Consiglio di Sicurezza O.N.U. n. 1267 del 15 ottobre 1999; Risoluzione del Consiglio di Sicurezza O.N.U. n. 1373 del 28 settembre 2001; Posizione comune 2001/154/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2001, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti dei talibani;

Regolamento (CE) n. 1733/1994 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano; Regolamento (CE) n. 1294/1999 del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica Federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/1998 e n. 1607/1998; Regolamento (CE) n. 337/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo al divieto dei voli e al congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, abrogato dal Regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan; Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo; Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il citato Regolamento (CE) n. 467/2001; Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006 recante *misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata*. Cfr. le pronunce rese dalla Corte di Giustizia nelle Cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, *Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dell'Unione Europea*, nonché C-117/06, *Möllendorf*, consultabili in <http://curia.europa.eu>.

La dottrina ha dedicato ampia attenzione al fenomeno, con riguardo ai profili di diritto internazionale ed europeo³ ed a quelli civilistici⁴.

Tra i tratti problematici della disciplina, si segnalano proprio le sanzioni d'ordine civilistico, le quali suscitano delicati e insidiosi interrogativi.

Da un lato, parrebbe dilatata la sfera di applicazione di norme eccezionali, dapprima dettate per casi specifici, suscitando il problema della vaghezza con cui talvolta è descritta la fattispecie. D'altro lato, le norme costituiscono nuovi obblighi in capo a determinati soggetti, *in primis* i notai; taluni più specifici, che non danno adito a particolari problemi; altri più vaghi, ricavabili da fattispecie meno nette alle quali è più difficile riconnettere modelli certi di condotta.

³ V. per tutti E. CALÒ, *La disciplina antiterrorismo ed il diritto privato. Leggi segrete e leggi ignote*, in *La resp. civ.*, 2008, 472; S. DAMBRUOSO, *Al Comitato di sicurezza finanziaria il compito di indicare le risorse sospette*, in *Guida dir.*, n. 36/2007, 115 ss.; P. MENGOZZI, *I diritti dei singoli e l'attuazione comunitaria di misure economiche antiterrorismo delle Nazioni Unite*, in *Contr. e impr. Europa*, 2007, 103 ss.; G. SALVI, *Niente limiti ai controlli su attività illecite*, in *Guida dir./suppl. dir. com. e int.*, n. 3/2007, 15 s.; U. VILLANI, *Per un'efficace lotta contro il terrorismo misure in linea con i diritti umani*, in *Guida dir./suppl. dir. com. e int.*, n. 1/2007, 8 ss.

⁴ V. per tutti A. BARONE-E. CALÒ, *Riflessi civilistici delle misure comunitarie nei riguardi della Jugoslavia*, in *Riv. not.*, 2000, 83 ss. (Studio approvato dalla Commissione Studi Unione Europea del Consiglio Nazionale del Notariato, nella seduta del 23 settembre 1999), che, in merito alla *ratio* del citato Regolamento (CE) n. 1733/1994, scrivono: «è chiaramente ispirata (...) a impedire che vi siano flussi patrimoniali di ogni natura fra la Jugoslavia e l'Europa comunitaria, tutelando nel contempo gli operatori economici dal rischio che soggetti ed enti di nazionalità

jugoslava possano agire con successo per dare esecuzione ai negozi riguardati dall'embargo ovvero per ottenere il ristoro dei pregiudizi sofferti per la mancata attuazione delle ripetute intese negoziali» (pagg. 90-91); A. BARONE, *Il diritto dell'Unione Europea nell'attività notarile: analisi e casistica*, in *Fedemotizie - Quaderno n. 20, "Stranieri, regolarità del soggiorno e attività notarile"*, Allegato al n. 2/marzo 2011, 63 ss.; E. CALÒ, *La disciplina antiterrorismo ed il diritto privato. Leggi segrete e leggi ignote*, cit., spec. 477 ss.; L. FERRAJOLI, *Beni amministrati dall'Agenzia del demanio*, in *Guida dir.*, n. 36/2007, 118 ss.; AA.VV., *I decreti legislativi di attuazione della III Direttiva in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo nell'attività notarile. Atti del Convegno*, Firenze, 26 gennaio 2008, in *Quad. Fond. It. Notar.*, Milano, 2008; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studio n. 15-2006/B, Le sanzioni, il reato di riciclaggio e il concorso del professionista*, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 31 luglio 2006; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Studio n. 9-2007/A, L'incidenza dei regolamenti comunitari che adottano le cosiddette blacklists sull'attività degli operatori giuridici*, approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 6 novembre 2007.

2. IL CONCETTO DI SANZIONE CIVILE. NORME DI CONDOTTA E NORME DI STRUTTURA

Muoviamo dal concetto di sanzione civile. Il termine sanzione in diritto civile indica l'effetto ricollegato da una norma ad una condotta contraria o difforme da quella dovuta. La condotta di Tizio, debitore di Caio, è valutata dall'ordinamento alla stregua della conformità o difformità rispetto al modello descritto.

Donde la classica dicotomia tra norme di condotta e norme di struttura. Le prime, si insegna, sono caratterizzate da una fattispecie costitutiva di obblighi, positivi o negativi: sono norme che orientano la condotta di un soggetto, imponendogli di adeguarla a un determinato modello, che chiamiamo "statuto" dell'obbligo.

Le norme di struttura, o "metanorme", regolano la procedura per la formazione di fonti: non vincolano la condotta dei privati a conformarsi ad un predeterminato modello (descritto nella fattispecie), ma enunciano le modalità con cui essi possono validamente porre in essere fonti di diritto.

Consegnata ai manuali e ad una consolidata tradizione, distinzione appare all'interprete nitida e semplice. Il dibattito acceso negli ultimi anni in dottrina e in giurisprudenza ha tuttavia costretto le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione a nuovi chiarimenti⁵. Dalla distinzione tra norme di comportamento e norme di validità - avverte il Supremo Collegio - «discende che la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla validità dell'atto negoziale, poiché dal fondamentale dovere che grava su ogni contraente di comportarsi secondo correttezza e buona fede - immanente all'intero sistema giuridico, in quanto riconducibile al dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., e sottostante ai precetti legali di comportamento delle parti di un rapporto negoziale - il codice civile fa discendere conseguenze che possono, a determinate condizioni, anche riflettersi sulla sopravvivenza dell'atto (come nel caso dell'annullamento per dolo o violenza, della rescissione per lesione enorme o della risoluzione per inadempimento) e che in ogni caso comportano responsabilità risarcitoria (contrattuale o precontrattuale), ma che, per ciò stesso, non sono evidentemente mai considerate tali da determinare *ex se* l'invalidità dell'atto, ancorché l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede abbia indiscutibilmente carattere imperativo. E questo anche perché il suaccennato dovere di buona fede, ed i doveri di comportamento in generale, sono troppo immanabilmente legati alle circostanze del caso concreto per poter assurgere, in via di principio, a requisiti di validità che la certezza dei

⁵ Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724, in *Danno e resp.*, 2008, 525 ss., con note di V. ROPPO, *La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza Rordorf*; 536 ss., e di F. BONACCORSI, *Le Sezioni Unite e la responsabilità degli intermediari finanziari*, 546 ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, 432 ss., con nota di U. SALANITRO, *Violazione della disciplina dell'intermediazione finanziaria e conseguenze civilistiche: ratio decidendi e obiter dicta delle sezioni unite*; in *Riv. dir. comm.*, 2008, II, 17 ss., con nota di F. CALISAI, *La violazione degli obblighi di comportamento degli intermediari finanziari - il contratto di intermediazione davanti ai giudici, fino alla tanto attesa (o forse no) pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione*, alle pagg. 155 ss.; in *Corr. giur.*, 2008, 223 ss., con nota di V. MARICONDA, *L'insegnamento delle Sezioni unite sulla rilevanza della distinzione tra norme di compor-*

tamento e norme di validità; in *Giur. comm.*, 2008, II, 604 ss., con nota di F. BRUNO-A. ROZZI, *Le Sezioni Unite sciolgono i dubbi sugli effetti della violazione degli obblighi di informazione*; in *Società*, 2008, 449 ss., con nota di V. SCOGNAMIGLIO, *Regole di comportamento nell'intermediazione finanziaria: l'intervento delle S.U.*; in *Contratti*, 2008, 229 ss., insieme a Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725, con nota di V. SANGIOVANNI, *Inosservanza delle norme di comportamento: la Cassazione esclude la nullità*; tra i commenti, v. altresì P. PROSPERI, *Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali (a proposito di Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725)*, in *Contr. e impr.*, 2008, 936 ss. Più di recente, cfr. Cass., Sez. Un., 19 luglio 2011, n. 15764, in banca dati *Pluris*.

rapporti impone di verificare secondo regole predefinite; e, peraltro, il carattere sempre più frammentario e sempre meno sistematico della moderna legislazione impone molta cautela nel dedurre da singole norme settoriali l'esistenza di nuovi principi per predicarne il valore generale e per postularne l'applicabilità anche in settori ed in casi diversi da quelli espressamente contemplati da singole e ben determinate disposizioni: non si è mai dubitato che il Legislatore possa isolare specifiche fattispecie comportamentali, elevando la relativa proibizione al rango di norma di validità dell'atto, ma si tratta pur sempre di disposizioni particolari, che nulla consente di elevare a principio generale e di farne applicazione in settori nei quali analoghe previsioni non figurano».

La Corte di Cassazione ha avuto modo di enunciare questo principio in più occasioni, dall'intermediazione finanziaria al diritto sanitario; la conclusione cui perviene è ineccepibile, anche se il percorso impiegato per giungervi parrebbe a volte tortuoso. Non si avverte la necessità – verrebbe pur da notare - di scomodare concetti alti come correttezza, buona fede o solidarietà per spiegare la dicotomia (norme di) condotta/struttura.

L'inadempimento di un obbligo è fatto costitutivo della responsabilità c.d. contrattuale, ed appare insuscettibile di configurare una causa di invalidità, in difetto di una specifica previsione di legge.

Prima di passare in analisi le norme positive, giova tratteggiare i criteri generali in forza dei quali predicare la nullità di contratti.

Le cause di invalidità possono essere testuali, quando espressamente previste dalla legge⁶; o virtuali, qualora manchi un'espressa disposizione ma il contratto risulti contrario ad una norma imperativa⁷. È da mettere in guardia da un possibile e insidioso equivoco: anche nel caso delle nullità c.d. virtuali viene in rilievo un'espressa disposizione di legge.

La nullità virtuale esprime un conflitto tra modelli di condotta, ossia - per dirla in termini più consueti e familiari - tra effetti prodotti da fonti diverse: prevarrà allora il modello previsto dalla fonte gerarchicamente sovraordinata. Il legislatore dell'art. 1418 cod. civ. si serve perspicuamente e rigorosamente dell'attributo "contrario" ("è nullo il contratto *contrario* ad una norma imperativa").

Contrarietà implica un concorso tra due fonti ed un confronto tra qualifiche o modelli di condotta, entrambi per definizione applicabili al medesimo soggetto ed al medesimo contesto⁸. Sicché si giunge sempre e comunque all'elementare interrogativo: quale dei due modelli risulterà? Egualmente, dal punto di vista del soggetto regolato: dovrò fare X o non X? dovrò tenere la condotta Y o non Y?

Risolto il mondo degli effetti giuridici in un spettro di modelli di condotta, previsti da fonti autonome ed eteronome, emerge

⁶ Tra gli esempi di scuola, l'art. 1351 c.c.: il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

⁷ *In primis*, l'art. 1418, co. 1, c.c.: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

⁸ V. BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, 1993 (ove si raccolgono i corsi di teoria della norma giuridica e teoria dell'ordinamento giuridico, tenuti presso l'Università di Torino gli anni 1957-58, e 1959-60), p. 212: "Se definiamo norme incompatibili quelle che non possono essere entrambe vere, rapporti di incompatibilità normativa si veri-

ficano in questi tre casi: 1. tra una norma che *comanda* di fare alcunché e una norma che *proibisce* di farlo (*contrarietà*); 2. tra una norma che *comanda* di fare e una che *permette* di non fare (*contraddittorietà*); 3. tra una norma che *proibisce* di fare e una che *permette* di fare (*contraddittorietà*") (corsivi nel t.). A p. 213, B. formula un esempio calzante: "l'art. 502 c.p. considera lo sciopero come un reato; l'art. 40 Cost. dice che «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». Ciò che la prima norma proibisce, la seconda considera lecito, cioè permette di fare...Anche queste due norme sono incompatibili per contraddittorietà".

con lineare chiarezza il concetto di “contraddizione”; la quale si risolverà in termini analitici nel *nesso di incompatibilità logica tra modelli applicabili al medesimo caso*.

La diffusa formula “violazione di norma imperativa” appare spuria ed imprecisa, e non consente di svolgere conclusioni rigorose intorno alla nullità del contratto. Altro è l’invalidità per difformità della fonte astratta dalla fonte concreta; altro, l’invalidità per contraddizione tra effetti previsti dalle fonti autonoma ed eteronoma. La prima implica difformità tra contratto e fattispecie, sicché la fonte risulta strutturalmente inidonea a produrre effetti⁹; la seconda implica una fonte strutturalmente efficiente, la quale tuttavia prevede modelli di condotta incompatibili con modelli previsti da una fonte prevalente¹⁰.

Sotto questa luce, c’è da distinguere – senza timore di cadere sotto il fatidico rasoio – tra *nullità primaria*, che incide sulla efficienza del fatto (sulla idoneità della fonte a produrre effetti: il fatto vale quale fonte di effetti); e *nullità secondaria*, la quale è determinata non dalla struttura della fonte ma – a rigore – dal suo oggetto, ossia dal nesso d’incompatibilità tra modello previsto dalle parti e modello imposto dalla legge.

Perché i contratti su beni “congelati” (v. *infra*) possano dirsi nulli, occorre allora o una previsione testuale o una incompatibilità tra effetti del contratto ed effetti inderogabili previsti da una norma imperativa. Sotto questa luce, l’inadempimento di un obbligo non rileva quale causa di invalidità, a meno che un’espressa disposizione di legge non lo preveda.

⁹ Strutturalmente *inefficiente*, ossia insuscettibile di efficacia. La distinzione tra efficienza ed efficacia è penetrata nella teoria generale, e si risolve in ciò: che la prima ha carattere astratto, e riguarda la interna (al congegno normativo) connessione tra fatto e conseguenze giuridiche; la seconda, ha carattere concreto, e riguarda lo storico verificarsi della fattispecie, ed il prendere vigore delle conseguenze, *hic et nunc*. Donde la critica alla deviante e comune formula di “fatto efficace”, che immette nel circuito normativo la spuria idea di una produzione eziologica: “il fatto concreto produce effetti nel proprio ordine (che è la natura o la storia); ma, per definizione, è inidoneo a produrre effetti nell’ordine giuridico” (IRTI, *Rilevanza giuridica*, cit., pp. 60-61.). V. SCOGNAMIGLIO, R., *Fatto giuridico e fattispecie complessa (Considerazioni critiche intorno alla dinamica del diritto)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, p. 352; FALZEA, voce ‘*Efficacia giuridica*’, cit., p. 482-483; *Id.*,

La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, cit., p. 27 (ove si legge di “efficacia potenziale”). Sotto questa luce è pure enucleato il c.d. “principio di giuridicità funzionale del fatto” (segnatamente da PAGLIARO, A., *Il fatto di reato*, Palermo, 1955, p. 51, 55, 61. V. PUGLIATTI, *La trascrizione*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1957¹, p. 406, nt. 22 (“fatto come antecedente dell’effetto”); altri riff. in IRTI, *Rilevanza giuridica*, cit., pp. 12-13, ntt. 39 ss. L’efficienza appare nota intrinseca, ed esprime il giudizio sull’astratta idoneità del fatto a determinare gli effetti previsti; l’efficacia è invece una nota estrinseca, ed attiene al giudizio sulla concreta determinazione degli effetti previsti (ancorché efficiente, il fatto potrebbe essere concretamente inefficace: ad esempio, un negozio sospensivamente condizionato).

¹⁰ Prevalenti in forza del principio di gerarchia della fonti.

3. LE INVALIDITÀ PREVISTE

La legislazione c.d. antiterrorismo commina l'invalidità, talora espressamente qualificata come nullità, degli atti di disposizione posti in essere da taluni soggetti su certi oggetti. Vengono così in rilievo un profilo personale e un profilo reale.

Muoviamo dal primo profilo. Il legislatore individua *per relationem* taluni soggetti implicati in attività terroristiche, o sospettati. La sfera potenziale è illimitata: l'art. 4 d. lgs. 22 giugno 2007, n. 109, nella sua attuale

formulazione¹¹, statuisce che «il Ministro dell'economia e delle finanze (...) dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento». Il riferimento a «persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità» è evidentemente volto a ricomprendere qualunque sfera giuridica soggettiva, e si riferisce a tutti i soggetti «designati» dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Si parla in questi casi delle c.d. *black lists*, ovvero degli elenchi contenenti le generalità dei soggetti designati.

A carico di queste persone la legge prevede un'incapacità di agire motivata dalle attività terroristiche da esse poste in essere. Il discorso si connette ora al profilo reale: con decreto ministeriale si dispone il «congelamento dei «fondi» e delle risorse economiche detenuti» dai soggetti inseriti nelle *black lists*. Viene qui in rilievo il concetto di indisponibilità giuridica dell'oggetto: in base ad un principio più generale valevole per i negozi giuridici, l'oggetto deve essere possibile (art. 1346 c.c.). L'autonomia privata non può, a pena di nullità, dedurre in un contratto un oggetto materialmente o giuridicamente indisponibile. Tale nullità, disposta per ragioni di ordine pubblico, secondo l'opinione preferibile deve ritenersi insuscettibile di conversione o conferma¹².

Il successivo art. 5 dispone espressamente che «i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo» e che «le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte

¹¹ Il testo è stato novellato dall'art. 1 d.lgs. 11 maggio 2009, n. 154.

¹² Cfr. Cass., Sez. I civ., 18 aprile 1953, n. 1036, in *Riv. dir. comm.*, 1954, II, 253 ss., con nota di A. AURICCHIO, *In tema di conversione del negozio illecito*, nonché in *Foro it.*, 1953, I, c. 1127 ss.; Cass., Sez. II civ., 14 luglio 1983, n. 4827, in *Vita not.*, 1984, 829 ss., con nota di A. LEPRI, *Sull'applicabilità dell'art. 1424 cod. civ. ai patti successori istitutivi*; Cass., 23 novembre 1985, n. 5841, in *Rep. Foro it.*, 1985, voce *Lavoro (rapporto di)*, n. 435; Cass., Sez. II civ., 24 novembre 2009, n. 24450, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, I, 556 ss., con nota di G. TODESCHINI PREMUDA, *Patti successori obbligatori e conversione del negozio nullo*; in *Giur. it.*, 2010, 1553 ss., con nota di G. RISPOLI, *Riflessioni in tema di patti successori*; insieme a Cass., Sez. I civ., 12 febbraio 2010, n. 3345, in *Giust. civ.*, 2010, I, 1895 ss., con nota di G. VIDIRI, *I difficili rapporti tra patti di famiglia e patti successori*. In dottrina, v. per tutti R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in *Tratt. Grosso-Santoro*

Passarelli, III ed., Milano 1980, 241; F. DI MARZIO, *La nullità del contratto*, II ed., Padova, 2008, 924: «il contratto illecito non può essere mai convertito», anche se l'A. non esclude un'ipotesi di nullità parziale; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, IV ed., Torino 2006, cit., p. 21: «È da escludere la possibilità di conversione (ex art. 1424 c.c.) d'un patto istitutivo in testamento, per mezzo del quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la sua successione, assunti con terzi»; D. FARACE, *Note sul divieto di patti successori*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, 313: «il negozio che tenda a perseguire uno scopo vietato dall'ordinamento giuridico ovvero contrastante con gli interessi fondamentali della società o con i principi etici che costituiscono la morale sociale, non è suscettibile di conversione, perché la nullità è inerente non già allo strumento scelto dalle parti (e quindi il negozio), bensì all'intento da questo avuto di mira (e quindi lo scopo)».

salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12». I commi successivi aggiungono che «Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2», e che «È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio. La partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento è vietata».

Di fronte alle disposizioni appena citate l'interprete avverte un certo imbarazzo. Le perplessità applicative riguardano sia i profili soggettivi, per così dire personali, sia i profili oggettivi. Il legislatore introduce infatti un vincolo di indisponibilità giuridica, denominato, con termine forse poco felice, «congelamento», che colpisce una serie di «fondi» e di «risorse economiche».

L'indisponibilità giuridica è causa di nullità testuale comminata per ogni atto di disposizione avente ad oggetto i beni in questione; mentre di regola l'incapacità di agire è causa di annullabilità dell'atto (e non di nullità), anche nel caso di interdizione legale.

Fondi e risorse economiche non sono però indicati in maniera specifica: Il d. lgs. n. 109/2007 definisce (art. 1) come «fondi» le «attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura possedute anche per interposta persona fisica o giuridica», considerando, a titolo esemplificativo, i «contanti», il «diritto di compensazione», le «garanzie di qualsiasi tipo», i «saldi sui conti», gli «incrementi di valore generati dalle attività», etc. Gli elementi di tale elencazione sono eterogenei e parrebbero riposare su criteri economici piuttosto che giuridici.

Il d.lgs. n. 109/2007 definisce poi come «risorse economiche» «le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, anche per interposta persona fisica o giuridica»; mentre esso elenca a titolo esemplificativo tra gli atti vietati la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di una garanzia. Al pari del «fondo», anche la «risorsa economica» appare una categoria eterogenea e di origine non giuridica; può ricomprendere al suo interno beni diretti e indiretti. Ora, innanzitutto non riesce agevole determinare la differenza tra un fondo e una risorsa (dei «contanti» potrebbero costituire un «fondo», oppure «frutti» di beni e quindi «risorsa economica»), ma non è questo il punto cruciale. Assai più grave è la circostanza che sia i «fondi» che le «risorse economiche» sono indisponibili anche se utilizzati «per interposta persona fisica o giuridica». Sorvolando sulla probabile imprecisione del legislatore (che presumibilmente intendeva dire «ente giuridico» piuttosto che «persona giuridica», altrimenti i soggetti diversi dalle persone fisiche o giuridiche, come le associazioni non riconosciute, sarebbero esclusi dal vincolo di indisponibilità), rimane una profonda vaghezza della fattispecie. Fondi e risorse sono infatti giuridicamente indisponibili anche quando siano utilizzati per interposta persona.

Il legislatore non è nuovo a divieti di questo tipo: può ricordarsi innanzitutto l'art. 1261 c.c., in base al quale magistrati, funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie, ufficiali giudiziari, avvocati, patrocinatori e notai non possono, neppure per interposta persona, acquistare diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. Si deve ricordare anche l'art. 1471 c.c., che dispone ai nn. 1 e 2 un similare vincolo di indisponibilità sui beni affidati alla cura dei pubblici amministratori, nonché venduti tramite il ministero dei pubblici ufficiali. Però il divieto speciale colpisce con la nullità solo gli atti con cui, rispettivamente, pubblici amministratori e pubblici ufficiali si rendono acquirenti dei beni in questione. L'art. 1471 commina poi l'annullabilità (e non la nullità) per gli atti di vendita compiuti da coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, e per i mandatari ad alienare, rispetto ai beni medesimi.

L'art. 1261 c.c. e l'art. 1471 c.c., oltre ad un'identica *ratio*, presentano anche un profilo applicativo comune: comminano la nullità dei negozi aventi un oggetto specificamente indicato posti in essere da soggetti determinati.

L'estensione del divieto alle persone interposte appare in questi casi pienamente giustificato, e non è eccessivamente oneroso per i professionisti che possano in qualche modo essere interessati: *in primis*, i notai eventualmente incaricati di rogare un contratto (nullo).

Nel caso che ci occupa, invece, il divieto colpisce gli atti il cui oggetto sia indicato come sospetto (ad es., l'acquisto di una quota di società inserita nella c.d. *black lists*). Il divieto colpisce altresì gli atti aventi ad oggetto «fondi» riferibili ai soggetti indicati come sospetti, anche se essi non figurino come parti (ad es., la stipulazione di un mutuo garantito da ipoteca concessa dall'usufruttuario di un bene il cui proprietario sia inserito in una *black list*).

Il divieto colpisce poi gli atti compiuti dai soggetti indicati come sospetti, indipendentemente da quale sia l'oggetto degli atti medesimi, nonché gli atti aventi ad oggetto un «fondo» intestato ad un soggetto non sospetto, ma che sia mero prestanome di altro soggetto indicato in una *black list*.

Occorre aggiungere che l'art. 26 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. t.u. Antimafia) dispone che «Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione». L'articolo citato introduce all'evidenza una presunzione legale relativa, per cui si presumono fittizi fino a prova contraria i trasferimenti e le intestazioni compiuti nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti di: ascendenti, discendenti, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il sesto grado, affini entro il quarto grado; nonché i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, compiute nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Così la sfera dei soggetti che la legge renderebbe incapaci di compiere atti di disposizione si dilata in maniera pressoché incontrollata e incontrollabile, includendo ad esempio la convivente *more uxorio* o l'amico d'infanzia del soggetto inserito in una *black list*; ma dei quali, nel suddetto elenco, non vi è traccia.

4. GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'art. 19 d.lgs. n. 231/2007 impone una serie di obblighi specifici, definiti «obblighi di adeguata verifica della clientela», ad un'ampia platea di professionisti: intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria ex art. 11 d.lgs. n. 231/2007 (banche, Poste italiane s.p.a, s.i.m., s.g.r., società fiduciarie, promotori finanziari, etc.), notai, dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, e così via.

I notai devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in 5 casi:

1. quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a E. 15.000;
2. quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a E. 15.000, compiute con unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
3. tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (ad es., costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi);
4. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
5. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a. identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b. identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Il notaio deve identificare e verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo mediante un documento d'identità non scaduto; qualora il cliente sia una società o un ente, deve verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e l'identità dei relativi rappresentanti.

Per verificare l'identità del titolare effettivo (contestualmente all'identificazione del cliente), deve adottare, in caso di enti giuridici, misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente, attraverso ricerche in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, richieste dirette ai clienti, ovvero altri modi.

Ancora, deve compiere un'attività di controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, analizzando le negoziazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto per verificarne la compatibilità con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Ora, qualora l'obbligo di adeguata verifica sia adempiuto dal professionista, ad esempio il notaio, e il compimento dell'attività prescritta conduca alla conclusione di non poter ricevere l'atto, *nulla quaestio*. Potrebbe però accadere che il notaio non adempia,

ovvero che verifichi la clientela senza la dovuta diligenza. L'interprete si domanda a questo punto quale sorte debba essere riservata agli atti dispositivi comunque posti in essere.

Il quadro si complica ulteriormente non appena si consideri che le forme di appartenenza indiretta sono le più difficili da verificare.

Rientrano in questa categoria tutte le ipotesi in cui il titolare effettivo di un «fondo» sia persona diversa dal titolare apparente, attraverso la simulazione del contratto (assoluta o relativa), l'interposizione reale di persona, i negozi fiduciari, i patti parasociali, etc. Per patrimonio indiretto intendiamo il complesso di «fondi» la cui titolarità spetti a società od enti controllati.

5. NULLITÀ DA INADEMPIMENTO?

L'inadempimento di un obbligo di verifica può provocare la nullità del negozio che, se l'obbligo fosse stato diligentemente adempiuto, il notaio avrebbe dovuto rifiutarsi di ricevere? La risposta è agevole: l'inadempimento di un obbligo può essere causa di nullità solo se così espressamente previsto dalla legge. Il *corpus* normativo che qui si esamina contiene varie cause di nullità negoziali, ma nessuna di esse è espressamente riferita all'inadempimento del professionista.

Se si reputasse che l'inadempimento di un obbligo di verifica fosse causa di nullità, si verificherebbe un'inevitabile scissione tra l'inadempimento, imputabile al notaio, e la nullità dell'atto, stipulato tra le parti (sia pure col ministero del notaio medesimo). Come si è visto al § 2, questa conclusione non può essere condivisa. Nel caso di specie, occorre aggiungere che il giudizio di nullità dipenderebbe da una valutazione discrezionale, basata non solo su una certezza promanante da dati determinati (se il notaio sa, o comunque dovrebbe sapere, che il negozio è posto in essere per conseguire finalità riprovate dalla legge), ma anche su una categoria di «sospetto», di possibile acquisto per interposta persona, ancorato solo in parte a parametri predeterminati dalla legge. È noto che molti dei negozi e più in generale degli atti di cui si parla rivelano pienamente la loro natura solo dopo che siano state portate a termine, rendendo praticamente impossibile un giudizio prognostico. Inoltre, il «congelamento» è un effetto disposto *ex lege* non sempre obiettivamente conoscibile dal notaio, e meno ancora dalla controparte del soggetto designato.

In queste ipotesi, cause e fattori della nullità riposano su elementi (almeno in parte) esterni al contratto, e rimesse ad una valutazione (almeno in parte) discrezionale e non prevedibile.

Tali cause e fattori non si lasciano ricomprendere in una fattispecie, ma anzi ne rappresentano, per certi aspetti, la negazione.

Parrebbe quindi si possa trarre la seguente conclusione: laddove vi sia un elemento specificamente determinato, ad es. la presenza di un soggetto «designato» come parte di un negozio, la nullità testualmente comminata dal legislatore colpirà il negozio ed esporrà il notaio rogante alla responsabilità prevista dalla legge notarile per aver ricevuto un atto nullo. Qualora invece ci si trovi di fronte all'inadempimento di un obbligo di verifica, si dovrebbe interpretare restrittivamente la norma e quindi propendere per la validità dell'atto, anche se il notaio potrà rispondere dell'inadempimento degli obblighi a lui spettanti. In luogo di ammettere l'insidiosa categoria delle «nullità di valutazione», parrebbe preferibile affermare la responsabilità del (solo) notaio per l'inadempimento degli obblighi a lui spettanti.

Lo stesso vale per i divieti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 d. lgs. n. 109/2007, dianzi considerati. Deve ritenersi che statuendo un «divieto» il legislatore considera gli atti ad esso contrari come illeciti, non come nulli¹³.

¹³ Cfr. ancora N. IRTI, *La nullità come sanzione civile*, cit., 546: «La nullità non discende da un divieto, ma dall'assenza di un requisito dell'oggetto. Il 'posse', astratto e generale, rimane integro. Viene

colpita una specifica ipotesi di esercizio: su quel bene, non su altri». V. pure pag. 547.

6. ULTERIORI COROLLARI. CERTEZZA DEL DIRITTO E RUOLO DEL NOTAIO

La dichiarazione di nullità di un atto contrario alla disciplina in esame travolge anche i successivi acquisti compiuti da eventuali aventi causa in buona fede? La soluzione più coerente e compatibile con il nostro parrebbe essere nel senso che il divieto in esame non colpisca anche tali soggetti. Diversamente, si produrrebbe una sorta di incommerciabilità occulta, di durata temporale indeterminata.

Inoltre, l'inserimento di un soggetto in una c.d. *black list* potrebbe avere rilevanza probatoria, oppure strutturale. Dalla lettera della legge parrebbe desumersi una rilevanza strutturale di tale inserimento. Seguire una tale interpretazione aprirebbe tuttavia un grave problema di compatibilità con il sistema, perché si tradurrebbe in una sostanziale incapacità di fatto a carico di un soggetto; disposta, per di più, in assenza di un provvedimento impugnabile¹⁴.

I divieti di cui agli artt. 1261 e 1471 c.c. sono pienamente coerenti con il sistema delle c.d. nullità notarili. L'art. 28, n. 1, l. not. vieta al notaio di ricevere o autenticare atti «espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico». L'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato formatosi sull'art. 28 l. not. prescrive la necessaria interpretazione restrittiva delle nullità, con esclusione di altre ipotesi¹⁵.

Inoltre, tale nullità deve essere inequivoca, nel senso che il contrasto dell'atto con la legge deve risultare da elementi inequivoci e pacifici¹⁶.

La stessa efficacia probatoria dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.) potrebbe essere a rischio, se si scoprisse *ex post* che una delle parti è (era) persona (potenzialmente) interposta.

¹⁴ Si deve altresì considerare il problema dei possibili errori, dovuti ad es. all'omonimia (v. il caso Mohamed Ali, nome assai comune nel mondo arabo, che ha portato al congelamento di beni appartenenti a molti omonimi), difficoltà di trascrizione da un alfabeto non latino all'alfabeto latino, etc. Occorre ricordare come la legge preveda un'ampia esimente di responsabilità (art. 5, comma 8, d.lgs. n. 109/2007)

¹⁵ (v. Cass., Sez. III civ., 11 novembre 1997, n. 11128, in *Notariato*, 1998, 7 ss., con nota di E. BRIGANTI, *Atti invalidi e responsabilità del notaio*; Cass., Sez. III civ., 19 febbraio 1998, n. 1766, in *Danno e resp.*, 1998, 1106 ss., con nota di E. FILOGRANA, *Invalità dell'atto e responsabilità disciplinare del*

notaio; Cass., Sez. III civ., 9 dicembre 2010, n. 24867, in *Giur. it.*, 2011, 2033 s., con note di S. GRISERI, *Gli atti «espressamente proibiti dalla legge» ex art. 28, comma 1, della legge notarile*, nonché di S.A. CERRATO, *Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: un doppio binario?*, 2307 ss., e di L. BOGGIO, *Forse un «binario» e mezzo?*, 2309 ss.

¹⁶ Cass., Sez. VI civ., 11 marzo 2011, n. 5913, in banca dati *Pluris*; Cass., 13 ottobre 2011, n. 21202, in *Corr. giur.*, 2012, 350 s., con nota di R. CONTE, *In tema di responsabilità disciplinare e deontologica dell'avvocato: novità giurisprudenziali e normative*, e in *Società*, 2012, 211 ss., con nota di N. SOLDATI, *Arbitrato societario: cassata la tesi del «doppio binario»*.